



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

**PIANO  
TERRITORIALE  
METROPOLITANO  
FIRENZE**

# NA

## **Norme di Attuazione**

### **Sindaco Metropolitan**

Dario Nardella

### **Consigliera con delega alla Pianificazione territoriale di coordinamento**

Monica Marini

### **Responsabile direzione progetti strategici**

Carlo Ferrante

### **Responsabile del procedimento**

Davide Cardi

### **Ufficio di piano**

Daniela Angelini, Davide Cardi, Gianni Nesi.

### **CONTRIBUTI UFFICI INTERNI**

Luca Matassoni (Vincolo Idrogeologico), Leonardo Ermini (Protezione Civile), Jurgen Assfalg (Sviluppo Sistema informativo).

### **CONSULENZE ESTERNE valutazioni ambientali**

#### **Vie en.ro.se. Ingegneria S.r.l.**

Francesco Borchi, Gianfrancesco Colucci.

#### **Sinergia Srls**

Luca Gardone, Ilaria Scatarzi, Emanuele Montini, Alessandra Pacciani.

### **CONTRIBUTO TECNICO/SCIENTIFICO**

#### **Regional Design**

#### **DIDA Dipartimento di Architettura UNIFI**

Giuseppe De Luca (Coordinamento Scientifico), Carlo Pisano, Valeria Lingua, Luca Di Figlia, Saverio Torzoni, Dario Zampini.

**Tirocinanti:** Elisabetta Strollo, Andreas Kazakos, Francesco Leone, Marco Marchitello.

#### **Sustainable Urban Projects & Research**

#### **DIDA Dipartimento di Architettura UNIFI**

Francesco Alberti, Giacomo Rossi.

#### **didacommunicationlab**

#### **DIDA Dipartimento di Architettura UNIFI**

Simone Spellucci, Alice Trematerra.

#### **DISEI Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa UNIFI e ARCO**

Mario Biggeri, Caterina Arciprete, Andrea Ferrannini, Federico Martellozzo, Chiara Chimirri, Claudio Fedi, Camilla Guasti.

#### **INU Istituto Nazionale di Urbanistica I Sezione Toscana**

#### **Urban Center Metropolitan di Scandicci**



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE



# NA

## ***Norme di Attuazione***

|  |          |
|--|----------|
| <b>PARTE I FINALITÀ E OBIETTIVI</b>                          | <b>6</b> |
| ART. 1 - FINALITÀ E OBIETTIVI                                | 6        |
| ART. 2 - RAPPORTI TRA PTM E PSM                              | 6        |
| ART. 3 - RAPPORTI TRA PTM E PUMS                             | 7        |
| ART. 4 - NATURA E CONTENUTI DEL PTM                          | 7        |
| <b>PARTE II STATUTO DEL TERRITORIO</b>                       | <b>9</b> |
| TITOLO I - GENERALITÀ  | 9        |
| ART. 5 - LO STATUTO DEL TERRITORIO - PATRIMONIO TERRITORIALE | 9        |
| ART. 6 - STATUTO DEL TERRITORIO: INVARIANTI STRUTTURALI      | 9        |
| ART. 7 - LE ZONE OMOGENEE                                    | 10       |
| TITOLO II STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA                       | 10       |
| ART. 8 - STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA: DEFINIZIONE           | 10       |
| ART. 9 - AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO             | 10       |
| TITOLO III - STRUTTURA ECOSISTEMICA                          | 10       |
| ART. 10 - STRUTTURA ECOSISTEMICA: DEFINIZIONE                | 10       |
| ART. 11 - INVARIANTE STRUTTURALE 1 - AMBIENTALE              | 10       |

|   |           |
|---|-----------|
| ART. 12 - INVARIANTE STRUTTURALE 2 - FLUVIALE                               | 11        |
| TITOLO IV - STRUTTURA INSEDIATIVA   | 12        |
| ART. 13 - STRUTTURA INSEDIATIVA: DEFINIZIONE                                | 12        |
| ART. 14 - INVARIANTE STRUTTURALE 3 - STORICO-CULTURALE                      | 13        |
| ART. 15 - SERVIZI ED ATTREZZATURE DI RILIEVO SOVRA COMUNALE E METROPOLITANO | 14        |
| TITOLO V - STRUTTURA AGRO-FORESTALE   | 14        |
| ART. 16 - STRUTTURA AGROFORESTALE: DEFINIZIONE                              | 14        |
| ART. 17 - INVARIANTE STRUTTURALE 4 - STORICO-AGRARIA                        | 14        |
| ART. 18 - AREE BOSCHIVE E FORESTALI   | 15        |
| ART. 19 - AREE AGRICOLE   | 16        |
| <b>PARTE III OPERATIVITÀ DEL PIANO</b>                                      | <b>19</b> |
| ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI   | 19        |
| TITOLO I - STRATEGIE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE                             | 19        |
| ART. 21 - GENERALITÀ  | 19        |
| ART. 22 - STRATEGIE GENERALI  | 19        |
| ART. 23 - STRATEGIE TERRITORIALI DELLE ZONE OMOGENEE                        | 19        |
| TITOLO II - OPERATIVITÀ DEL PIANO   | 20        |
| ART. 24 - GENERALITÀ  | 20        |
| ART. 25 - HUB - STAZIONI FERROVIARIE METROPOLITANE E CENTRI DELLA MOBILITÀ  | 20        |
| ART. 26 - RETE VIABILITÀ PRINCIPALE   | 21        |
| ART. 27 - RETE CICLABILE  | 21        |
| ART. 28 - RETE SENTIERISTICA  | 22        |
| ART. 29 - DIRETTRICI RELAZIONALI DA POTENZIARE                              | 22        |
| ART. 30 - AMBITI DI ATTRATTIVITÀ METROPOLITANA                              | 22        |
| ART. 31 - PROGETTI A GESTIONE METROPOLITANA                                 | 23        |
| ART. 32 - PIATTAFORME METROPOLITANE   | 23        |
| ART. 33 - BROWNFIELDS E AREE DISMESSE                                       | 24        |

|   |    |
|---|----|
| ART. 34 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI                           | 24 |
| ART. 35 - PIATTAFORME FLUVIALI                              | 25 |
| ART. 36 - LEGATURE VERDI                                    | 25 |
| ART. 37 - DIRETTRICI ECOLOGICHE                             | 26 |
| ART. 38 - PRINCIPALI ASSI STRADALI E FERROVIARI DA MITIGARE | 26 |
| ART. 39 - AREE STORICO AGRARIE                              | 26 |
| ART. 40 - PIANO METROPOLITANO PROTEZIONE CIVILE             | 27 |

### **PARTE III ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO** **28**

|  |    |
|--|----|
| ART. 41 - DISPOSIZIONI IN FUNZIONE DEL COORD. DELLA PIANIFICAZ. TERR. AL PIANO VIGENTE           | 28 |
| ART. 42 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI CON ACCORDO DI PIANIFICAZIONE               | 28 |
| ART. 43 - ADEGUAMENTO E GESTIONE DEL P.T.M.  | 28 |
| ART. 44 - COORDINAMENTO POLITICHE SETTORE E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZ. DELLA C. M.              | 28 |
| ART. 45 - STUDI DI FATT. PROPEDEUTICI A PROG. DI PAESAGGIO AI SENSI DISCIPLINA DEL P.I.T./P.P.R. | 29 |
| ART. 46 - PEREQUAZIONE TERRITORIALE ED ACCORDI TERRITORIALI                                      | 29 |
| ART. 47 - AREE IDONEE E NON IDONEE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI      | 29 |



# PARTE I FINALITÀ E OBIETTIVI

## Art. 1 - Finalità e obiettivi

1. Il Piano Territoriale Metropolitan (PTM), redatto in conformità a quanto disposto dagli artt. 17 e 31 della LR 65/2014 e smi, e in riferimento all'art. 21 della disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana, approvato con DCR n. 37/2015, è lo strumento attraverso il quale la Città Metropolitana di Firenze persegue il governo delle trasformazioni avendo come finalità:
  - assicurazione dell'accessibilità ai servizi per la comunità e ai poli attrattori metropolitani rafforzando la modalità di trasporto sostenibile;
  - rigenerazione del patrimonio urbano esistente;
  - valorizzazione della rete fluviale metropolitana;
  - garanzia della conservazione attiva del patrimonio territoriale e delle invariati strutturali di cui all'art. 5 della LR 65/2014;
  - tutela e valorizzazione del territorio non urbanizzato, sostenendone il carattere prevalentemente storico-agrario, riducendo il consumo di suolo, in una prospettiva di difesa dell'agricoltura e dei territori produttivi, assicurando la sicurezza del suolo e la sua difesa nei confronti dei rischi idrogeologici e sismici;
  - salvaguardia del carattere poli-

centrico e reticolare degli insediamenti al fine di contrastare i fenomeni di dispersione urbana e le saldature tra i diversi insediamenti e ottenere l'effettiva riduzione del consumo di suolo, con particolare attenzione alla rigenerazione dei contesti periferici e al ridisegno dei margini;

- razionalizzazione delle reti, dei servizi tecnologici e delle infrastrutture di interesse metropolitano;
  - promozione del miglioramento delle performance ambientali dei contesti produttivi e della valorizzazione dei sistemi produttivi identitari locali;
  - tutela, valorizzazione ed incremento della rete sociologica, del patrimonio naturalistico e della biodiversità.
2. Il PTM trova radici e giustificazioni nello Statuto del Territorio, di cui alla Parte II della presente disciplina e, in attuazione delle finalità indicate al punto precedente, si assumono i seguenti obiettivi:
    - implementazione dell'accessibilità metropolitana dando priorità al trasporto sostenibile in continuità con il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS);
    - garanzia dei servizi metropolitani diffusi;
    - miglioramento dell'accessibilità agli insediamenti e alla mobilità attraverso il potenziamento del-

le infrastrutture e l'integrazione delle diverse modalità di trasporto, con particolare riguardo al rafforzamento delle reti per la mobilità lenta giornaliera e alla valorizzazione dei circuiti turistico-fruitivi presenti nel territorio;

- valorizzazione della rete fluviale;
- razionalizzazione delle reti, dei servizi tecnologici e delle infrastrutture di interesse metropolitano.

## Art. 2 - Rapporti tra PTM e PSM

1. Il PTM riconosce la dimensione territoriale e la componente strategica delle vision del Piano Strategico Metropolitan della Città Metropolitana, approvato con DCM n. 5/2017 e i successivi aggiornamenti, definendo con maggior dettaglio quelle strategie capaci di "toccare il suolo" e in particolare:
  - traducendo la Vision 1 del PSM, *Accessibilità universale*, nella Strategia 1 "Implementare l'accessibilità metropolitana dando priorità al trasporto sostenibile in continuità con il PUMS"; e nella Strategia 2 "Assicurare l'accessibilità ai servizi per la comunità e ai poli attrattori metropolitani rafforzando la modalità di trasporto sostenibile";
  - traducendo la Vision 2 del PSM, *Opportunità diffuse*, nella Strategia 3 "Garantire servizi metropo-

litani diffusi”, e nella Strategia 4 “Rigenerare il patrimonio urbano esistente”;

- traducendo la Vision 3 del PSM, *Accessibilità universale*, nella Strategia 5 “Valorizzazione della rete fluviale metropolitana”, e nella Strategia 6 “Favorire la fruizione sostenibile dei paesaggi metropolitani e la tutela attiva dei sistemi ecologici”.

2. L'aggiornamento annuale del PSM non genera varianti al PTM, salvo se non ricadono in quanto previsto al successivo art. 43.

### **Art. 3 - Rapporti tra PTM e PUMS**

1. Il PTM riconosce la dimensione e le caratteristiche delle scelte infrastrutturali e le relative opzioni strategiche contenute nel PUMS e li fa proprie.
2. In conformità con i contenuti del PUMS il PTM assume l'accessibilità dei centri abitati, dei servizi metropolitani e degli ambiti produttivi come criterio fondante per assicurare la sostenibilità sociale, ambientale ed economica dei territori e degli insediamenti.
3. Per migliorare l'accessibilità metropolitana, le strategie e le disposizioni strutturali del PTM sono definiti in armonia con i seguenti obiettivi stabiliti dal PUMS:
  - a. Completamento della rete tranviaria fiorentina con estensione verso i Comuni di cintura;
  - b. Progetti di corridoio per l'accessibilità universale multimodale alle stazioni, fermate ed autostazioni della rete portante Metropolitana di trasporto pubblico esistenti e di progetto;
  - c. Creazione di un sistema di parcheggi di interscambio fondato su una gerarchizzazione che distingue gli impianti di rango metropolitano facilmente accessibili dalla viabilità principale ex-

traurbana da quelli di prossimità;  
d. Realizzazione di un sistema gerarchicamente strutturato di Centri di Mobilità che configurano Hub multimodali a supporto della concezione della Mobilità come servizio flessibile e pianificabile dagli utenti (MaaS). Gli Hub potranno essere realizzati in corrispondenza di nodi esistenti o di progetto, laddove specifiche condizioni o opportunità lo richiedano. Negli Hub è prevista la presenza di attività e servizi finalizzati a far percepire i tempi di attesa legati all'interscambio come una opportunità, piuttosto che un costo;

e. individuazione della rete ciclabile portante della Città Metropolitana e delle sue tratte urbane per promuovere un ruolo proattivo da parte dei Comuni nella sua realizzazione;  
f. assegnazione di priorità agli interventi di adeguamento e nuova realizzazione di viabilità finalizzati a ridurre l'incidentalità e la popolazione direttamente esposta alle fonti inquinanti, a migliorare l'accessibilità a poli attrattori di rango metropolitano e a fluidificare la marcia dei mezzi di trasporto pubblico.

4. Per tutto ciò che concerne le infrastrutture della mobilità sul territorio non direttamente trattate dal PTM permangono validi i contenuti e la disciplina del PUMS, ai quali si rinvia.

### **Art. 4 - Natura e contenuti del PTM**

1. Il PTM costituisce lo strumento di pianificazione territoriale e lo strumento di programmazione, anche socio economica, della Città Metropolitana di Firenze.
2. Il PTM recepisce i contenuti del Piano di Indirizzo Regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR).

3. Il PTM è composto dai seguenti documenti:

#### **Guida al Piano**

#### **Quadro Conoscitivo**

- QC R Relazione Generale
- QC A1 Atlante analisi socio economica e funzionamenti territoriali
- QC A2 Atlante delle strategie locali
- QC A3 Atlante delle aree dismesse e spazi opportunità
- QC A4 Atlante della rete della mobilità ferroviaria
- QC A5 Atlante degli ambiti di attrattività metropolitana
- QC C1 Carta del Mosaico delle strategie locali
- QC C2a Carta della Rete della mobilità lenta – percorsi ciclabili
- QC C2b Carta della Rete della mobilità lenta – sentieristica
- QC C3 Carta dei Brownfields e aree dismesse
- QC C4 Carta della Rete della mobilità ferroviaria
- QC C5 Carta degli Ambiti di attrattività metropolitana
- QC C6 Carta della Mappa acustica
- QC C7 Carta della Rete fognaria
- QC C8 Rete acquedottistica
- QC C9 Carta della Rete ecologica
- QC C10 Carta del Vincolo idrogeologico
- QC C11 Carta dei Beni archeologici
- QC C12 Carta dei Beni culturali e del paesaggio – aree vincolate

#### **Statuto del Territorio**

- ST R Relazione Statuto del territorio
- ST I1 Invariante strutturale 1

Ambientale

- ST I2 Invariante strutturale 2 Fluviale
- ST I3 Invariante strutturale 3 Storico-culturale
- ST I4 Invariante strutturale 4 Storico-agrafia
- ST ZO Zone omogenee
- ST C1 Carta zone omogenee
- ST C2 Carta Statuto-Patrimonio
- ST C3 Carta Statuto-Invarianti

**Quadro propositivo – Strategie dello sviluppo sostenibile e operatività del Piano**

- QP R Relazione
- QP SP Strategie di Piano – Strategie generali e per zone omogenee
- QP SM1 Schede meta progettuali – Piattaforme metropolitane
- QP SM2 Schede meta progettuali – Piattaforme fluviali
- QP SM3 Schede meta progettuali – Stazioni metropolitane
- QP SM4 Schede meta progettuali – Rete sentieristica metropolitana
- QP SM5 Schede meta progettuali – aree storico-agrafie
- QP C1 Carta delle Strategie

**Le presenti Norme di Attuazione (N.A.)**

4. A tal fine il PTM:
  - a) individua l'articolazione del territorio metropolitano nelle zone omogenee di cui al successivo art. 7;
  - b) definisce le invarianti strutturali di cui al successivo art. 6;
  - c) promuove la formazione coordinata degli strumenti della pianificazione territoriale mediante tavoli di coordinamento di area vasta per ciascuna zona omogenea con specifici protocolli di intesa;
  - d) contiene le disposizioni per l'adeguamento alle previsioni del piano paesaggistico di cui al

Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR).

5. Il PTM è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della Città Metropolitana, i piani e i programmi di settore comunali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.

# PARTE II

# STATUTO DEL TERRITORIO

## Titolo I – Generalità

### Art. 5 - Lo Statuto del territorio – Patrimonio territoriale

1. La definizione dello Statuto del territorio consiste nell'atto di riconoscimento degli elementi che costituiscono il patrimonio territoriale identitario della comunità locale, le invarianti strutturali e le regole finalizzate alla tutela, salvaguardia, riproduzione e trasformazione degli elementi stessi.
2. Il patrimonio territoriale rappresenta bene comune costitutivo dell'identità collettiva metropolitana e risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità. Il patrimonio culturale è rappresentato nella "Carta dello Statuto-Patrimonio ST C2" che identifica:
  - la Struttura idrogeomorfologica
    - corsi d'acqua
    - aree umide
  - la Struttura ecosistemica
    - legature verdi
  - la struttura insediativa
    - edificato al 1900
    - viabilità storica
    - servizi di rilievo sovralocale e metropolitano
  - insediamenti produttivi
  - Rete della mobilità:
    - Autostrade e Strade Statali
    - Strade Regionali
    - Strade Provinciali
    - rete ferroviaria
    - viabilità ciclabile
    - rete senti eristica
    - stazioni ferroviarie
    - centri della mobilità

- la struttura agro forestale
- boschi
- colture di pregio: oliveti, vigneti

### Art. 6 - Statuto del territorio: invarianti strutturali

1. Le invarianti strutturali sono i caratteri distintivi fondamentali delle zone omogenee, meritevoli di essere conservati o ripristinati per il loro particolare valore; tali caratteri sono la consistenza, la forma e le specificità degli elementi territoriali, presi singolarmente o considerati nei loro rapporti reciproci, oppure specifiche funzioni e modalità di impiego, come la possibilità di fruizione collettiva, un determinato livello di servizio, uno standard di qualità.
2. L'invariante è salvaguardata dal PTM con imposizione di limiti e divieti e con misure di promozione di iniziative, interventi e forme di gestione adeguate.
3. Le invarianti strutturali del PTM sono individuate al fine di adeguarsi alle invarianti strutturali del PIT vigente.
4. In particolare, all'interno di ciascuna zona omogenea, costituiscono invariante strutturale:
  - a) l'Invariante Strutturale 1 ambientale, di cui al successivo art. 11;
  - b) l'Invariante Strutturale 2 fluviale, di cui al successivo art. 12;
  - c) l'Invariante Strutturale 3 storico culturale, di cui al successivo art. 14;
  - d) l'Invariante Strutturale 4 storico agraria, di cui al successivo art. 17.

5. Le invarianti strutturali sono identificate con specifico simbolo grafico nella "Carta dello Statuto-Invarianti - ST C3" e sono descritte nella "Relazione dello Statuto del Territorio - ST R".
6. La salvaguardia delle risorse e dei beni territoriali ed ambientali di cui all'art. 3 della LR 65/2014, quali elementi costitutivi del patrimonio territoriale, è ulteriormente definita e perseguita attraverso il rispetto e la coerente attuazione delle previsioni statutarie e strategiche di questo Piano territoriale secondo la loro diversa specifica rilevanza.
7. Al fine di conservare un equilibrio corrispondente alle scelte statutarie, le decisioni concernenti ogni risorsa e bene debbono valutare il complesso delle finalità a cui essi sono destinati, nonché le conseguenze in ordine alle altre risorse e agli altri beni. Le prestazioni minime e i livelli di qualità sono quelli risultanti dall'osservanza e dall'attuazione delle disposizioni del presente Piano territoriale.
8. Di seguito le norme sono articolate per Strutture (idrogeomorfologica, ecosistemica, insediativa, storico-agraria), all'interno delle quali vengono individuati il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali.

#### **Art. 7 - Le zone omogenee**

1. L'articolazione delle "zone omogenee" del PTM si basa sulla previgente suddivisione territoriale del PTCP, in coerenza con gli ambiti del PIT/PPR.
  - Le sette "zone omogenee", definite nell'elaborato "ST ZO" dello Statuto del Territorio, sono le seguenti:
  - Valdarno Fiorentino Z.O. 1 - comprende i territori dei comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull'Arno.
  - Area Fiorentina Z.O. 2 - comprende i territori dei comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa.
  - Mugello e Romagna Toscana Z.O. 3 - comprende i territori dei due sottosistemi del Mugello (Comuni di Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia San Piero, Vaglia e Vicchio) e della Romagna Toscana (Comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio).
  - Val di Sieve Z.O. 4 comprende i territori dei comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina e Dicomano.
  - Valdarno Empolese Z.O. 5 - comprende i territori dei comuni di Empoli, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Vinci e Fucecchio.
  - Chianti Fiorentino Z.O. 6 - comprende i territori dei comuni di Barberino Tavarnelle, Greve, Impruneta, San Casciano Val di Pesa.
  - Val d'Elsa Z.O.7 - comprende i territori dei comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli.
2. La Città Metropolitana promuove la pianificazione intercomunale ai sensi degli artt. 91 bis e 94 della LR 65/2014, anche attraverso tavoli di coordinamento di area vasta istituiti, con riferi-

mento per ciascuna zona omogenea, attraverso appositi protocolli d'intesa.

3. Per ciascuna zona omogenea nel documento "ST - ZO" è definita una Scheda che contiene:
  - la Struttura territoriale profonda;
  - le analisi Sociologiche;
  - le Invarianti Strutturali.

## **Titolo II Struttura idrogeomorfologica**

#### **Art. 8 - Struttura idrogeomorfologica: definizione**

1. I caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici costituiscono la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base dell'evoluzione storica dei paesaggi. La forte geodiversità e articolazione dei bacini idrografici è all'origine dei processi di territorializzazione che connotano le specificità dei diversi paesaggi urbani e rurali. Fanno parte della struttura idro-geomorfologica i corsi d'acqua, le aree umide e le aree a rischio idrogeologico. I corsi d'acqua e le aree umide sono rappresentati a titolo ricognitivo nella "Carta dello Statuto-Patrimonio - ST C2".

#### **Art. 9 - Aree sottoposte a vincolo idrogeologico**

1. Sono aree di protezione idrogeologica quelle sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della Legge Forestale della Toscana.
2. A fini meramente ricognitivi, le aree tutelate ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 sono individuate nell'elaborato "Carta del Vincolo Idrogeologico - QC - C10" del quadro conoscitivo, ricognizione non applicabile alle aree di bosco che devono esse-

re definite di volta in volta sulla base di quanto disposto dalla Legge Forestale e dal relativo Regolamento Forestale.

3. Nel territorio di competenza della Città Metropolitana di Firenze, ai fini del vincolo idrogeologico, il PTM recepisce quanto disposto dal "Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni in materia di Vincolo Idrogeologico" di cui alla Del. C. M. n. 64 del 28/07/2021.

## **Titolo III - Struttura ecosistemica**

#### **Art. 10 - Struttura Ecosistemica: definizione**

1. I caratteri ecosistemici del paesaggio costituiscono la struttura biotica dei paesaggi. Questi caratteri definiscono nel loro insieme un ricco ecosistema, ove le matrici dominanti risultano prevalentemente forestali o agricole, cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici.
2. Fanno parte della struttura ecosistemica:
  - l'Invariante Strutturale 1 Ambientale, l'Invariante Strutturale 2 Fluviale, rappresentate nella "Carta dello Statuto-Invarianti - ST C3";
  - le legature verdi, rappresentate nella "Carta dello Statuto-Patrimonio - ST C2".

#### **Art. 11 - Invariante Strutturale 1 - Ambientale**

1. Si definisce *Invariante Strutturale 1 ambientale* l'ambito del territorio rurale caratterizzato da singolarità naturale, geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i

loro valori di civiltà. Tale ambito, con salvezza dei servizi e delle attrezzature di cui al comma 1 dell'art. 15 escluso la lettera e), costituisce invariante strutturale ai sensi dell'art. 5 della LR. 65/2014.

2. Le aree di cui al comma precedente, da destinarsi prioritariamente all'ampliamento del sistema delle aree protette, sono individuate prioritariamente con apposito simbolo grafico nella "Carta dello Statuto-Invarianti - ST C3" e sono descritte nel documento dello Statuto del Territorio "Invariante Strutturale 1 Ambientale - ST I1".
3. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale possono precisare, a seguito di analisi più approfondite, i perimetri dell'Invariante descritta al comma 1, tenendo conto di quanto stabilito nel par. 2.1 del Titolo II della "Relazione Statuto del Territorio - ST R" ed attenendosi ai seguenti criteri, da applicarsi in ordine di importanza:
  - a) esistenza di limiti fisici evidenti (viabilità, impluvi e corsi d'acqua, crinali, cambi di pendenza, limite delle aree boscate) e coerenti con i caratteri dell'area considerata;
  - b) definizione di limiti convenzionali (fasce di ampiezza uniforme e curve di livello);
  - c) esistenza di limiti amministrativi o catastali.
4. Negli ambiti territoriali di cui ai commi precedenti, gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale:
  - a) consentono nuove edificazioni o trasformazioni urbanistiche solo se congruenti con le caratteristiche indicate al precedente comma 1;
  - b) dispongono affinché gli edifici

esistenti aventi una utilizzazione non congruente con le caratteristiche dell'ambito non possano essere ampliati, salvo la loro ristrutturazione al solo fine di garantire un adeguamento funzionale;

c) disciplinano i servizi e le attrezzature di rilievo sovra comunale e metropolitano in conformità all'art. 15.

5. Le aree ricadenti all'interno del perimetro dell'Invariante Strutturale 1 Ambientale sono aree non idonee per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti secondo quanto disposto dall'art. 47 delle presenti norme.

#### **Art. 12 - Invariante Strutturale 2 - Fluviale**

1. Si definiscono *Invariante Strutturale 2 Fluviale* le aree fluviali di estensione e rilevanza sovra-comunale caratterizzate da reti naturali o artificiali di drenaggio superficiale, quali fiumi, torrenti, corsi e corpi d'acqua, canali, che nell'insieme costituiscono una componente strutturale di importanza primaria per il territorio della Città Metropolitana.
2. Le aree fluviali costituiscono altresì elementi essenziali per la migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico delle specie selvatiche e rappresentano anche, per la loro struttura lineare o per il loro ruolo di raccordo, aree di collegamento funzionale con il sistema delle aree protette e con la rete ecologica, nonché con l'invariante strutturale ambientale.
3. Le aree fluviali sono rappresentate nella "Carta dello Statuto-Invarianti - ST C3" e sono descritte nel documento dello Statuto del Territorio "Invariante Strutturale 2 Fluviale - ST I2".
4. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica co-

munale ed intercomunale:

- tutelano i corsi d'acqua, i laghi e le aree fluviali, e a tal fine possono consentire, se realizzata in modo compatibile, l'installazione di attrezzature per la sosta e per il ristoro, di strumentazione scientifica, di apparecchiature per la raccolta di piccoli rifiuti, e la localizzazione di sentieristica pedonale e ciclabile con relativa segnaletica;
  - sottopongono a disciplina le attività e le competizioni sportive, la balneazione, l'equitazione, la pesca ed ogni altra attività ricreativa;
  - dispongono incentivi volti al recupero da ogni forma di degrado e di bruttura, alla realizzazione di nuove piantagioni di alberi e arbusti propri dell'ambiente fluviale, al consolidamento, ove necessario, delle ripe e delle arginature mediante materiali compatibili e non impattanti con il contesto fluviale.
5. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale si attengono alle indicazioni di cui ai par. 2.2 e 2.3 del Titolo II "Relazione Statuto del Territorio - ST R"; detti strumenti, sulla base di studi più dettagliati, possono precisare i perimetri dell'Invariante Strutturale 2 Fluviale od individuarne nuove, in contiguità ai seguenti criteri, da applicarsi nell'ordine sotto rappresentato:
    - a) esistenza di limiti fisici evidenti e coerenti con i caratteri dell'area considerata;
    - b) definizioni e limiti convenzionali (fasce di ampiezza uniforme, curve di livello).

6. Sono consentiti:
- a) i servizi e le attrezzature di cui all'art. 15 se risultano compatibili con le caratteristiche idrauliche delle zone;
  - b) interventi e usi strettamente funzionali allo svolgimento delle attività esistenti e riconversioni verso funzioni che abbiano un minor impatto sull'ambito fluviale;
  - c) interventi ad usi ulteriori solo se risultano compatibili con gli obiettivi di tutela sotto elencati:
    - mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica (legature verdi);
    - impedimento di ogni forma di degrado fisico ed estetico delle sponde fluviali e lacustri, favorendo il recupero dei tratti degradati, la rimozione degli elementi deturpanti, il ripristino di condizioni di elevata naturalità;
    - tutela dei caratteri paesaggistici e dei valori storico-identitari e naturalistici presenti negli ambiti fluviali, come le aree limitrofe ai laghi e nelle aree umide, in coerenza con la disciplina paesaggistica del PIT/PPR;
    - ampliamento della possibilità di fruizione collettiva, compatibilmente con gli altri obiettivi indicati.
7. All'interno del perimetro dell'Invariante Strutturale 2 Fluviale, limitatamente alle porzioni o fasce interessate, valgono:
- la disciplina paesaggistica del PIT/PPR;
  - i piani di assetto idrogeologico;
  - i contratti di fiume.
8. Gli strumenti della programmazione metropolitana incentivano gli interventi finalizzati:
- al recupero della naturalità della fascia ripariale;
  - alla conservazione ed eventual-

mente al ripristino degli ecosistemi fluviali per la presenza di biodiversità e per la loro funzione ecologica;

- alla rilocalizzazione delle attività incompatibili;

- alla promozione dell'integrazione di politiche tradizionali di protezione dal rischio idraulico con politiche di gestione delle risorse naturali;

- alla conservazione ed alla valorizzazione delle zone umide di notevole importanza naturalistica o connotate dalla presenza di biodiversità;

- alla garanzia dell'efficacia della rete scolante, anche mediante la conservazione o il ripristino di una ordinata maglia agraria;

- alla valorizzazione dei siti naturali di pregio, dei manufatti degli insediamenti storici, al recupero, alla conservazione ed alla valorizzazione dei manufatti del sistema insediativo rurale;

- alla riqualificazione degli ambienti urbani, in particolare attraverso il recupero dell'integrazione originaria con l'ambiente naturale, cui restituire valore e ruolo all'interno delle comunità locali.

9. Le aree ricadenti all'interno del perimetro dell'Invariante Strutturale 2 Fluviale sono aree non idonee per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti secondo quanto disposto dall'art. 47 delle presenti norme.

10. Il PTM all'interno del sistema idrografico ha definito due componenti in merito alla tematica fluviale:

- a. una statutaria, definita *Invariante strutturale 2 fluviale* di cui al presente articolo;

- b. una strategica, disciplinata dall'art. 35 e dall'elaborato del Quadro Propositivo "Schede Metaprogettuali Piattaforme Fluviali- QP SM2".

## Titolo IV - Struttura insediativa

### Art. 13 - Struttura insediativa: definizione

1. Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani costituisce la struttura dominante del paesaggio, risultante dalla sua sedimentazione storica dal periodo etrusco fino alla modernità. Questo policentrismo è organizzato in reti di piccole e medie città la cui differenziazione morfotipologica risulta fortemente relazionata con i caratteri idrogeomorfologici e rurali. Questa struttura, invariante nel lungo periodo, è stata solo parzialmente compromessa dalla diffusione recente di modelli insediativi centro-periferici. L'elevata qualità funzionale e artistico-culturale dei diversi sistemi insediativi e dei manufatti che li costituiscono, nonché la complessità delle relazioni interne ed esterne a ciascuno, rappresentano pertanto una componente essenziale della qualità del paesaggio metropolitano, da salvaguardare e valorizzare rispetto a possibili ulteriori compromissioni.
2. Fanno parte della struttura insediativa:
  - l'Invariante Strutturale 3 Storico-culturale, rappresentata nella "Carta dello Statuto-Invarianti ST C3";
  - l'edificato al 1900, gli insediamenti produttivi, le zone di interesse archeologico, i servizi e le attrezzature di rilievo sovra comunale e metropolitano, la rete viaria principale, la rete ferroviaria, la viabilità ciclabile, la viabilità storica e sono rappresentate nella Carta dello Statuto-Patrimonio.

### **Art. 14 - Invariante Strutturale 3 - Storico-culturale**

1. Costituiscono *Invariante Strutturale 3 Storico-culturale* le parti di territorio metropolitano che conservano le caratteristiche della struttura insediativa originaria sia nelle forme di organizzazione territoriale sia in quelle tipologiche dei manufatti e degli spazi liberi di pertinenza, nonché particolari aree di singolare bellezza o importanza. Esse, con salvezza dei servizi e delle attrezzature di cui al comma 1 dell'art. 15 escluso la lettera e), costituiscono invariante strutturale ai sensi dell'art. 5 della LR 65/2014.
2. Tali aree sono individuate con uno specifico simbolo grafico nella Carta dello Statuto-Invarianti e sono descritte nel par. 3.2.15 del Titolo III della "Relazione Statuto del Territorio - STR" e nell'elaborato dello Statuto del Territorio "Invariante Strutturale 3 Storico-culturale - ST I3".
3. Gli Strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale possono precisare, previo espletamento di analisi più approfondite, i perimetri delle aree di cui al comma 1 in conformità ai seguenti criteri, da applicarsi in ordine di importanza:
  - a) esistenza di limiti fisici evidenti (viabilità, impluvi e corsi d'acqua, crinali, cambi di pendenza, limite delle aree boscate) e coerenti con i caratteri dell'area considerata;
  - b) definizione dei limiti convenzionali (fasce di ampiezza uniforme, curve di livello).
4. Gli Strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale tutelano le aree di cui al comma 1 conformandosi alle seguenti ulteriori prescrizioni:
  - a) divieto di nuove costruzioni

stabili o provvisorie di qualsiasi tipo, salve le eccezioni di cui alla lettera c);

b) divieto di utilizzazione di terreni a scopo di deposito se non connesso ad operazioni di carattere transitorio;

c) possibilità di realizzare impianti tecnologici per pubblica utilità e manufatti agricoli di cui sia dimostrata la necessità dai programmi aziendali e di cui non sia possibile la localizzazione esterna all'area;

d) possibilità di ampliare gli edifici, in misura non superiore al 10% della volumetria esistente.

5. Gli ampliamenti di cui alla lettera d) del comma precedente, quando ammissibili secondo la specifica disciplina contenuta negli Strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale, devono:
  - evitare impatti visivi contrastanti e rispettare le regole tradizionali di insediamento, nonché il rapporto con il contesto ambientale, con gli insediamenti esistenti, con il sistema degli accessi e con gli spazi liberi di pertinenza;
  - non comportare alterazioni delle caratteristiche morfologiche, strutturali e tipologiche degli insediamenti di interesse storico-culturale;
  - consentire le sistemazioni esterne (accessi, recinzioni e simili) degli spazi liberi di pertinenza solo quando non pregiudicano l'integrità e la leggibilità della struttura insediativa storica, né alterano la trama della viabilità fondativa.
6. Gli Strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale, inoltre disciplinano:
  - le aree di rispetto intorno ai monumenti storico - artistici, ai fini di tutelare sia il monumento che

il quadro ambientale circostante entro limiti di spazio da determinare caso per caso. La fascia di protezione varia di ampiezza secondo situazioni locali, ma deve assicurare l'inserimento armonico del monumento protetto nel quadro ambientale;

- *i monumenti storico-agrari*, al fine di assicurare la conservazione di tutti gli elementi qualificanti del paesaggio agrario, il recupero ed il restauro di opere deteriorate per motivi naturali (frane, ruscamenti, ecc.) e per incuria o interventi anomali. Sono ammesse le opere di consolidamento nel rispetto delle forme tradizionali;

- *giardini e parchi storici*, attenendosi alle norme per la manutenzione, la conservazione, il recupero e il ripristino;

- *le aree adiacenti ai centri storici minori e/o agli insediamenti di antico impianto* in zone collinari e panoramiche, al fine di salvaguardare un equilibrato rapporto tra centro, campagna e le aree di periferia urbana.

7. Gli Strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale, inoltre, assicurano che nelle aree culminanti poste all'interno delle zone paesistico-panoramiche, eventuali impianti di uso pubblico (ripetitori televisivi, telecomunicazioni, trasporto energia, controllo incendi, ecc.) ed impianti sportivi siano collocati nelle posizioni di minor danno paesistico e di minore esposizione alle visuali panoramiche, grazie anche ad opportune opere di protezione.
8. Le aree ricadenti all'interno del perimetro dell'Invariante Strut-

turale 3 Storico-culturale sono aree non idonee per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti secondo quanto disposto dall'art. 43 delle presenti norme.

#### **Art. 15 - Servizi ed attrezzature di rilievo sovra comunale e metropolitano**

1. Sono considerati di rilievo sovra comunale le infrastrutture, i servizi, le attrezzature e le attività di interesse pubblico che incidono sull'assetto del territorio metropolitano, e comunque quelle che abbiano tale carattere sotto il profilo dell'ambito territoriale di riferimento e dell'incidenza degli effetti sull'assetto fisico o relazionale. In particolare, sono di rilievo sovracomunale:
  - a) le scuole medie superiori e di formazione professionale;
  - b) le attrezzature per l'istruzione universitaria e per le specializzazioni post-laurea;
  - c) le attrezzature sanitarie e ospedaliere;
  - d) i complessi sportivi e ricreativi urbani, per manifestazioni a grande concorso di pubblico;
  - e) le attrezzature e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gli impianti di depurazione, le centrali per la produzione di energia e gli impianti di trasformazione;
  - f) le carceri;
  - g) le sedi principali di enti pubblici sovracomunali e le sedi istituzionali;
  - h) le attrezzature per la protezione civile e la pubblica sicurezza non di livello comunale;
  - i) le attrezzature culturali e i sistemi museali ed ecomuseali, le attrezzature per l'associazionismo ed il tempo libero, che interessano più di un comune;
  - l) i parcheggi pubblici scambiatori e le altre infrastrutture per la mobilità di interesse metropoli-

tano (nodi di scambio intermodale persone e merci);  
m) i parchi territoriali;

n) i servizi e le attrezzature tecnologiche di rilievo sovra comunale;

2. Le aree destinate ai servizi ed attrezzature di rilievo sovra comunale e metropolitano esistenti e di progetto sono individuate con apposita simbologia nella "Carta dello Statuto-Patrimonio".
3. La "Carta dello Statuto-Patrimonio - ST C2". contiene l'indicazione, a scopo ricognitivo, di ulteriori strutture e servizi che, soddisfacendo anche un interesse pubblico, hanno titolarità o gestione privata o finalità produttive, come le strutture della formazione, di alta specializzazione o sportive.
4. La Città Metropolitana aggiorna e approfondisce il quadro conoscitivo dei servizi ed attrezzature di livello sovra comunale e metropolitano. I Comuni possono precisare i perimetri sulla base di informazioni di maggior dettaglio.
5. Il potenziamento e la nuova localizzazione di servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale e metropolitano sono ammessi a condizione che:
  - a) sia assicurato un elevato livello di accessibilità mediante il trasporto pubblico locale (TPL), attraverso la verifica delle caratteristiche delle reti infrastrutturali esistenti, programmate o eventualmente da realizzare contestualmente all'intervento;
  - b) siano previste misure idonee a contenere gli impatti sugli elementi di interesse culturale e paesaggistico, ivi compresi gli impatti percettivi, nonché sul sistema ambientale, e siano stabilite misure di compensazione per gli impatti non mitigabili;
  - c) sia definita adeguata dotazione di spazi verdi, di parcheggi e di

strutture di servizio in relazione al numero di utenti programmato.

6. Per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti si rimanda all'art. 47 delle presenti Norme di Attuazione.

## **Titolo V - Struttura agro-forestale**

#### **Art. 16 - Struttura agroforestale: definizione**

1. I caratteri identitari dei paesaggi rurali, pur nella forte differenziazione che li caratterizza, presentano alcuni caratteri invariati comuni: il rapporto stretto e coerente fra sistema insediativo e territorio agricolo, la persistenza dell'infrastruttura rurale e della maglia agraria storica, in molti casi ben conservate, un mosaico degli usi del suolo complesso alla base, non solo dell'alta qualità del paesaggio, ma anche della biodiversità diffusa sul territorio.
2. Fanno parte della struttura agro-forestale:
  - i boschi e le colture di pregio oliveti e vigneti e sono rappresentate nella "Carta dello Statuto-Patrimonio - ST C2".
  - l' "Invariante Strutturale 4 - ST I4" Storico-agraria" rappresentata nella "Carta dello Statuto-Invarianti - ST C3".

#### **Art. 17 - Invariante Strutturale 4 - Storico-agraria**

1. Costituiscono *Invariante Strutturale 4 Storico-agraria* le parti rappresentate dal territorio rurale caratterizzate da forme di antropizzazione, testimonianze di colture agrarie, ecosistemi naturali, la cui scomparsa o depauperazione costituirebbe la perdita di un rilevante bene per la collettività; esse, con eccezione dei servizi e delle attrezzature di cui al comma 1 dell'art. 15

- escluso la lettera e), costituiscono invariante strutturale ai sensi dell'art. 5 della LR 65/2014.
2. Tali parti di territorio sono individuate con uno specifico simbolo grafico nella "Carta dello Statuto-Invarianti - ST C3" e sono descritte nel par. 3.2.15 del Titolo III della "Relazione Statuto del Territorio - ST R" e nell'elaborato dello Statuto del Territorio "Invariante Strutturale 4 - ST I4".
  3. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale possono precisare, a seguito di analisi più approfondite, i perimetri dell'invariante storico-agraria in conformità ai seguenti criteri, da applicarsi in ordine di importanza:
    - a) esistenza di limiti fisici evidenti (viabilità, impluvi e corsi d'acqua, canali, cambi di pendenza, limite delle aree boscate) e coerenti con i caratteri dell'area considerata;
    - b) esistenza di limiti amministrativi.
  4. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale possono altresì individuare, tenendo conto di quanto stabilito nel par. 3.2.15 del Titolo III della "Relazione Statuto del Territorio - ST R", ulteriori forme di tutela e di valorizzazione delle caratteristiche di cui al precedente comma 1.
  5. Le *invarianti strutturali storico-agrarie* necessitano di politiche ed azioni coordinate e finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche di cui al comma 1, nonché di azioni speciali di programmazione e di intervento, in coordinamento con altre politiche di settore (biodiversità, faunistico-venatorie, parchi, rete ecologica).
  6. Le politiche e le azioni di cui al precedente comma devono:
    - a) prevedere una ricognizione completa delle risorse territoriali e ambientali presenti nell'ambito, con particolare riguardo alle risorse agro-ambientali.
      - b) determinare gli interventi necessari per raggiungere le finalità del PTM;
      - c) definire, oltre a quanto indicato nel presente articolo, eventuali ulteriori indirizzi, criteri e parametri per:
        - la valutazione dei programmi aziendali;
        - l'individuazione degli interventi di miglioramento fondiario, per la tutela e la valorizzazione ambientale;
        - l'individuazione degli interventi di sistemazione ambientale da correlare al recupero degli edifici, comportante cessazione di destinazione agricola;
        - d) assicurare la tutela degli insediamenti, della viabilità fondata, delle componenti agro-forestali, degli oliveti terrazzati residui e il recupero dei vecchi coltivi di castagneto da frutto.
  7. Le aree ricadenti all'interno del perimetro *dell'Invariante Strutturale 4 Storico-agraria* costituiscono:
    - a. *aree non idonee* per discariche per rifiuti inerti, discariche per rifiuti non pericolosi, discariche per rifiuti pericolosi;
    - b. *criterio penalizzante* per impianti di incenerimento e coincenerimento, impianti di trattamento dei veicoli fuori uso, altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti secondo quanto disposto dall'art. 43 delle presenti norme.
  8. Le aree ricadenti all'interno del perimetro *dell'Invariante Strutturale 4 Storico-agraria* sono caratterizzate in via straordinaria da una connotazione sia statutaria in quanto caposaldo del territorio rurale metropolitano, sia strategica per quanto disciplinato al comma successivo.
  9. Per ciascuna area, in relazione alla tipologia di fragilità individuata, sono descritti i caratteri specifici, gli obiettivi da conseguire e le principali azioni da assicurare nell'elaborato del Quadro Propositivo "Schede Metaprogettuali Aree storico agrarie - QP SM5".

#### **Art. 18 - Aree boschive e forestali**

1. Le aree boschive e forestali sono le parti di territorio che presentano le caratteristiche previste dalla Legge forestale della Toscana e relativo Regolamento; esse sono rappresentate nella "Carta dello Statuto-Patrimonio - ST C2".
2. Le aree boschive individuate specificatamente come funzionali alla difesa idrogeologica potranno essere oggetto di limitazioni d'uso, ad esempio escludendo tecniche silvicolture più invasive (taglio e raso).
3. Per la trasformazione delle aree boscate oggetto di forestazione o rinaturalizzazione, ove consentita, si raccomanda il recupero dei paesaggi storici agrari e pastorali pre-esistenti all'abbandono, anche in termini di sistemazioni idrauliche agrarie (terrazzamenti e drenaggi) e colture praticate, in ogni caso garantendo un miglioramento significativo delle condizioni di sostenibilità idrogeologica. Le variazioni colturali nelle aree con criticità idrogeologiche riconosciute dovranno tenere conto delle situazioni specifiche locali, garantendo il non aggravio

delle condizioni esistenti in termini di smaltimento delle acque di ruscellamento, mediante la mancata diminuzione dei tempi di corrivazione e l'impedimento dello scorrimento incontrollato sul suolo.

#### **Art. 19 - Aree Agricole**

1. Le aree agricole sono individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e dei parametri indicati al Titolo III della "Relazione Statuto del Territorio-ST R". Si precisa che non sono da comprendere nelle aree agricole:

- i nuclei rurali;
- le aree ad elevato grado di naturalità;
- le ulteriori aree non urbanizzate che non ospitano funzioni agricole, quali ad esempio le aree pertinenziali (resedi, giardini, ecc.) ad uso esclusivo di fabbricati purché accatastate unitariamente a questi.

Qualora si intendano adottare criteri di densità abitativa e/o funzionale per la definizione delle varie tipologie di aree, tali criteri devono essere riferiti a esplicite superfici minime di analisi territoriale sub-comunale (maglia regolare o altra tipologia), in modo tale da consentire il tracciamento univoco dei loro confini.

2. Nelle aree agricole gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale e i piani e programmi di settore dei Comuni si conformano alle seguenti disposizioni in merito alle sottoelencate attività:

##### **a. Trasformazioni e ristrutturazioni fondiari**

E' opportuno che gli strumenti territoriali e urbanistici dei Comuni assicurino che il Program-

ma aziendale, oltre a quanto previsto dalla disciplina regionale vigente in materia, risponda ai seguenti requisiti:

- la ristrutturazione richiesta sia funzionale all'adeguamento delle imprese agli orientamenti programmatici comunitari e locali ed al complessivo assetto del sistema economico in cui esse operano. In particolare gli interventi devono produrre un reale miglioramento del ruolo multifunzionale delle aziende agricole, della redditività dei terreni e dei costi di gestione, nonché assicurare il sostegno delle famiglie residenti (ad evitare un ulteriore depauperamento umano della campagna);
- le dimensioni delle opere di trasformazione siano congrue e rapportate ai risultati reali (ciò ad evitare che si abbandonino campi e colture senza valide sostituzioni);
- gli effetti ambientali delle nuove opere siano sostenibili sotto il profilo paesistico, idrologico e della difesa del suolo e in relazione al carattere delle diverse zone agrarie.
- I Programmi aziendali devono contenere la descrizione delle condizioni attuali, con indicate le colture in atto e gli eventuali abbandoni o degrading, l'uso delle costruzioni esistenti, le modifiche compatibili con le norme sull'edilizia rurale e i tempi di realizzazione.
- Nell'ambito delle aree periurbane, in eventuali porzioni di terreno funzionalmente non idonee per attività aziendali agrarie, se organizzate ad attività orticole non professionali, non dovranno in alcun modo essere realizzati manufatti di varia natura per il ricovero degli attrezzi se non inseriti secondo un disegno unitario.

##### **b. Sistemazioni del suolo agrario**

È opportuno che gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale dispongano affinché:

- nelle zone collinari investite dal vigneto specializzato sia salvaguardata la presenza delle fasce terrazzate residue;
- sia rivolta un'estrema cura alla salvaguardia e manutenzione costante delle fasce terrazzate che si stringono attorno ai centri storici;
- sia rivolta un'attenzione specifica alla salvaguardia dei paesaggi dell'olivicoltura tradizionale, conservandone i terrazzamenti residui.

##### **c. L'insediamento sparso: dimore e rustici**

Si raccomanda agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale di:

- dettare regole dettagliate per la conservazione, il recupero e le trasformazioni degli insediamenti rurali ed ex rurali, anche se non di particolare valore architettonico, al fine di salvaguardare l'equilibrio del paesaggio storico agrario;
- finalizzare gli interventi che riguardano il patrimonio edilizio rurale esistente a rimediare a situazioni degradate, a ripristinare opere in disuso, ad eliminare superfetazioni antiestetiche e anomale realizzate in passato;
- dettare prescrizioni volte a potenziare la vegetazione di decoro con uso di specie arboree locali;
- disciplinare gli interventi sugli edifici realizzati in epoca recente e privi di legami stilistici con l'ambiente tradizionale, in modo che non si introducano

ulteriori contrasti con i modelli costruttivi dominanti nella zona;

- prevedere, nel caso di interventi, il rispetto degli elementi tipici e tradizionali quali le scale esterne, i portici, gli archi, le logge, le finestre e le imposte, le porte di accesso, i tetti con le coperture e le rocche dei camini, le torri colombaie, i pozzi, i forni esterni, le recinzioni e i cancelli, ecc.

#### **d. Le nuove costruzioni rurali e i siti di bonifica**

Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita previa approvazione del PMAA di cui alla Legge Regionale del Governo del Territorio e relativo Regolamento di attuazione.

Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale dispongono affinché:

- le nuove costruzioni rurali siano coerenti con i principi insediativi e con i canoni estetici e funzionali della tradizione locale, senza escludere con ciò l'introduzione di elementi nuovi purché non ne derivino rotture disarmoniche con il tipo ambientale dominante;
- siano prioritariamente utilizzate le posizioni riparate e non dominanti, in conformità al criterio secondo cui ogni nuovo corpo edilizio trovi collocazione a contatto o vicino a nuclei edilizi e ai corpi già esistenti, salvo i casi di impianti idrici, depositi di gas, ricoveri, ecc., per cui deve comunque imporsi una posizione protetta dalle visuali, anche attraverso la creazione di barriere verdi;

- la costruzione di piscine, di parcheggi, di campi da tennis et similia, non comporti danni al panorama e sia, di norma, legata allo sviluppo di attività agrituristiche;
- tali interventi siano sottoposti ad un'attenta verifica di compatibilità ambientale e paesistica, prevedendo in ogni caso adeguate fasce di verde a protezione delle visuali panoramiche;
- siano impediti eccessivi sbrancamenti di terreno, piazzali in cemento e in asfalto o comunque superfici impermeabilizzate.

Si propone agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale di assoggettare le serre a particolare disciplina, vietandole, di norma, nell'Invariante Strutturale 3-storico culturale.

Sono da vietare le baracche, le capanne, gli ovili, i pollai, ecc. sparsi sui campi, specie se costruiti con materiale di rimedio o precario, quali assi, lastre di plastica e di metallo.

#### **e. L'insediamento accentrato nel paesaggio rurale: borghi villaggi e casali**

E' opportuno che gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale dispongano affinché nei centri e nei borghi storici della collina siano attentamente valutate, in termini di costi ambientali (in relazione agli impatti sugli ecosistemi, sui consumi di acqua, sui flussi di traffico), eventuali proposte di trasformare gli antichi borghi ad esclusiva funzione turistico-alberghiera, combinando piuttosto sapientemente funzioni ricettive (con offerta di ospitalità e accoglienza estesa a varie categorie di utenza) ed agricole di qualità.

#### **f. Presenze non agricole nel territorio rurale e nuovi insediamenti**

Nel delimitare le eventuali zone di espansione, è opportuno che gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale:

- favoriscano, di norma, il completamento di aree già edificate e definiscano ambiti territoriali riservati all'agricoltura e alle attività connesse in modo che le nuove edificazioni di carattere non agricolo sottraggano il minore spazio possibile all'agricoltura.
- Nelle scelte localizzative dei nuovi insediamenti privilegino le aree limitrofe all'edificato esistente, tenendo conto dei tipi di suolo, delle condizioni geologiche, della disponibilità di acqua, dell'esposizione ai venti per limitare la diffusione degli inquinamenti dell'aria, della produzione di rifiuti (solidi, liquidi e gassosi), della rete delle infrastrutture esistenti, nonché delle volumetrie e dell'occupazione di suolo in superficie. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale dovranno garantire il rispetto della qualità ambientale. Dovranno essere altresì assicurati tutti gli interventi idonei a contenere l'impermeabilizzazione del suolo, i consumi idrici ed energetici.
- Dispongano affinché siano protette al massimo le visuali panoramiche e siano favorite le soluzioni architettoniche che rispondono al carattere ambientale dominante. Tutte le

misure di protezione paesistica vanno rapportate alle condizioni locali e commisurate alla vulnerabilità del luogo, con particolare riguardo alle visuali dai crinali, dai versanti digradanti sul fondovalle, dai corsi d'acqua, dalle strade, ecc.

- Consentano la realizzazione di impianti sportivi, specie campi da tennis e piscine, nonché parcheggi, di norma, in luoghi riparati e non panoramici.

#### **g. Criteri per la rete viaria**

E' opportuno che gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale e i piani e programmi di settore dei Comuni dispongano affinché:

- sia tutelata la panoramicità delle strade alte di crinale, limitando, di norma, ogni nuova costruzione che superi il livello stradale, conservando i boschi marginali, pur con le dovute precauzioni antincendio, le alberature di decoro, le recinzioni con siepi o muri. Le vecchie strade non devono essere di regola allargate, ma dotate piuttosto di piazzole, e disciplinate da sensi unici;
- la viabilità di servizio (strade forestali, strade delle zone a prateria, strade aziendali, strade all'interno di parchi e riserve) sia di regola realizzata senza pavimentazioni bituminose, senza manufatti a vista di cemento e nella larghezza strettamente necessaria;
- sia assicurata la conservazione all'uso pubblico e la valorizzazione delle strade vicinali presenti nel territorio aperto, garantendone il libero accesso.

Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale devono assicurare che le grandi arterie siano

realizzate con tutte le precauzioni contro il degrado dell'ambiente, l'inquinamento chimico e acustico, la installazione di impianti antiestetici, il proliferare disordinato di costruzioni di servizio, di opifici, di segnaletica vistosa lungo il tracciato.

gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale devono garantire un sistema integrato di mobilità sostenibile che favorisca il ricorso ai mezzi pubblici, l'accessibilità pedonale ai centri storici, la realizzazione di una rete ciclabile.

Ogni previsione di apertura di nuove strade, o di modifica sostanziale del tracciato di quelle esistenti, deve essere sottoposta ad attenta verifica dei seguenti aspetti:

- funzione della strada (economica, turistica, sociale, speculativa, di raccordo, di interesse locale, di controllo del territorio, di servizio forestale, antincendio, ecc.). Si devono tenere presenti le funzioni dirette (per esempio trasporto persone o merci) e i risultati indotti (per esempio, sviluppo turistico della zona);
- tipo di fruizione: grado e caratteri dell'uso (qualità e quantità dei fruitori, uso continuo, stagionale o occasionale, riservato o pubblico). Numero degli abitanti serviti di centri e case sparse, legami con attività economiche, previsioni di intensità di traffico;
- caratteri del tracciato: rapporto con il rilievo (strada di fondovalle, di crinale, di versante). Rapporto con il suolo e sottosuolo e conseguenze sulla stabilità del terreno; opere di sostegno e di manutenzione;
- prevenzione dei rischi: limitazioni di traffico, tracciati a fon-

do chiuso, attrezzature antincendio, protezione dai rumori, dalle polveri e dagli inquinanti, e difesa delle visuali paesistiche;

- misure di mitigazione, al fine di evitare disturbo alla quiete, degrado del paesaggio e dei beni storico-culturali, effetti negativi sulla qualità della vita;
- misure atte a favorire la continuità degli ecosistemi con particolare riguardo ai movimenti della fauna selvatica.

# PARTE III

## OPERATIVITÀ DEL PIANO

### Art. 20 - Disposizioni generali

1. Il quadro propositivo raccoglie e rappresenta la componente progettuale del PTM, definendo orientamenti propositivi e delineando una visione declinata al futuro del territorio metropolitano fiorentino.
2. Il progetto di piano si pone in continuità con il Piano Strategico Metropolitan (PSM), in complementarità con il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) e in coerenza con le progettualità in itinere.  
Il PTM deriva gli asset strategici direttamente dalle vision strategiche del PSM, assimila le strategie e le progettualità inerenti alle infrastrutture della mobilità dal PUMS, raccoglie e integra progettualità in fase di attuazione (PINQuA e PNRR, ecc.) all'interno di un'ottica di coordinamento d'area metropolitana.
3. Il quadro propositivo si articola in due parti:
  - Strategie dello sviluppo sostenibile, quale componente strategica del piano;
  - Operatività del piano, quale componente operante del piano in applicazione delle disposizioni strategiche.

### Titolo I – Strategie dello sviluppo sostenibile

#### Art. 21 - Generalità

1. La Città Metropolitana persegue uno sviluppo socio-economico sostenibile, in coerenza con l'art. 1 della Disciplina del PIT/

PPR, seguendo i principi di equità intergenerazionale e intragenerazionale nella dimensione territoriale metropolitana volti a incrementare la qualità dei luoghi e dei servizi rivolti alla cittadinanza.

2. Gli indirizzi strategici riguardano l'intero territorio metropolitano e sono predisposti secondo due livelli di scala:
  - Strategie generali: riguardano, per estensione e rappresentazione, l'intero assetto territoriale metropolitano;
  - Strategie territoriali - Zone omogenee: riguardano le singole zone omogenee e fanno riferimento alle specifiche dotazioni territoriali.

#### Art. 22 - Strategie generali

1. Le strategie del PTM hanno l'obiettivo di "territorializzare" (calare sul suolo), con maggior dettaglio di rappresentazione e di scala, le tre vision strategiche del PSM: Vision 1 - Accessibilità Universale; Vision 2 - Opportunità diffuse; Vision 3 Terre del benessere. Le strategie del PTM sono distinte e si rapportano in modo diretto alle tre vision sopracitate.
2. Le strategie del PTM sono:
  1. Implementare l'accessibilità metropolitana dando priorità al trasporto sostenibile in continuità con il PUMS (Vision 1 - Accessibilità Universale);
  2. Assicurare l'accessibilità ai servizi per la comunità e ai poli attrattori metropolitani rafforzando la modalità di trasporto

sostenibile (Vision 1 - Accessibilità Universale);

3. Garantire servizi metropolitani diffusi (Vision 2 - Opportunità diffuse);

4. Rigenerare il patrimonio urbano esistente (Vision 2 - Opportunità diffuse);

5. Valorizzare la rete fluviale metropolitana (legature blu) (Vision 3 - Terre del benessere);

6. Favorire la fruizione sostenibile dei paesaggi metropolitani e la tutela attiva dei sistemi ecologici (Vision 3 - Terre del benessere);

3. Le singole strategie del PTM sono rappresentate e declinate mediante descrizione specifica e sub-categorie nel documento QP SP Strategie di Piano, che assume valore di disciplina.

#### Art. 23 - Strategie territoriali delle zone omogenee

1. Le strategie territoriali sono ripartite e definite in modo specifico per le sette zone omogenee (art. 7 delle presenti Norme di Attuazione):
  1. Mugello e Romagna Toscana
  2. Val di Sieve
  3. Area Fiorentina
  4. Val d'Arno Fiorentino
  5. Chianti Fiorentino
  6. Val d'Arno Empolese
  7. Val d'Elsa
2. Le strategie territoriali riguardano gli ambiti della sostenibilità, dell'inclusione sociale ed economica e della cittadinanza attiva;

- l'obiettivo generale è quello di indicare campi d'azione verso cui volgere l'interesse pubblico al fine di ottimizzare e migliorare l'accesso ai servizi pubblici e alle risorse territoriali per tutto il territorio metropolitano. (o per le singole zone omogenee)
3. Le strategie territoriali derivano, nella sequenzialità operativa del piano, dall'analisi del profilo socio-economico delle diverse zone omogenee ("QC A1 – Atlante Analisi socio-economica e funzionamenti territoriali"). L'analisi socio-economica e funzionamenti territoriali, sulla base di una valutazione del benessere multidimensionale, è articolata in cinque dimensioni dello sviluppo sostenibile:
    - Inclusione sociale;
    - Economia, lavoro e innovazione;
    - Sostenibilità ambientale e salvaguardia del territorio;
    - Cittadinanza attiva e cultura;
    - Infrastrutture e connettività.
  4. Le strategie territoriali delineano indicazioni contestuali agli ambiti territoriali in cui l'analisi socio-economica ha rilevato criticità o carenze rispetto alle cinque dimensioni dello sviluppo sostenibile.
  5. Nell'ambito delle indicazioni strategiche territoriali il PTM evidenzia, secondo un'attribuzione di priorità d'azione, assi territoriali di interesse metropolitano da privilegiare al fine di perseguire uno sviluppo umano sostenibile. Gli assi prioritari per lo sviluppo umano sostenibile sono distinti nelle seguenti categorie:
    - servizi sanitari;
    - inclusione e coesione sociale;
    - sport, tempo libero e cultura;
    - servizi educativi e formativi;
    - qualità dell'abitare (social housing);
    - innovazione dei processi produttivi;

- turismo sostenibile;
  - economia circolare.
6. Le strategie territoriali generali e per Zone omogenee sono riportate nel documento "Strategie di Piano – QP SP" e assumono valore di disciplina.

## Titolo II - Operatività del Piano

### Art. 24 - Generalità

1. La componente operativa del piano è strutturata al fine di fornire linee d'indirizzo e ambiti d'azione che possano condurre all'attivazione delle strategie e al raggiungimento degli obiettivi di piano.
2. La componente operativa del piano si articola in due parti:
  - disciplina generale
  - schede meta progettuali.
3. La disciplina generale riguarda tematiche d'interesse metropolitano che sono riconosciute in forma universale e in una prospettiva di genere aldilà della loro specifica individuazione contestuale sul territorio.
4. Le schede metaprogettuali costituiscono un approfondimento con valore d'indirizzo strategico delle disposizioni e delle strategie generali. L'approfondimento condotto nelle schede metaprogettuali riguarda una specificazione di scala e/o di contenuto circoscritto ad ambiti o elementi territoriali specifici.
 

Le schede metaprogettuali sono distinte rispetto alla principale connotazione di approfondimento in: i) approfondimento a carattere territoriale; ii) approfondimento a carattere tematico.

Le schede metaprogettuali sono:

  - Piattaforme metropolitane (approfondimento a carattere territoriale - QP SM1);
  - Piattaforme fluviali (approfondi-

mento a carattere territoriale – QP SM2);

- Stazioni ferroviarie metropolitane (approfondimento a carattere tematico – QP SM3);
- Rete sentieristica metropolitana (approfondimento a carattere tematico – QP SM4);
- Aree storico agrarie (approfondimento a carattere tematico – QP SM5).
- Le schede meta progettuali sono rappresentate nella Carta delle Strategie QP C1.

### Art. 25 – HUB - Stazioni ferroviarie metropolitane e centri della mobilità

1. Il PTM, in coerenza con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città Metropolitana, individua i principali hub intermodali o centri della mobilità, gran parte dei quali ubicati in corrispondenza di stazioni o fermate ferroviarie.
2. La rete ferroviaria metropolitana, le stazioni ferroviarie e i centri della mobilità sono indicati con apposita simbologia nella tavola "Rete della mobilità ferroviaria - QC C4" e nella "Carta dello Statuto-Patrimonio - ST C2".
 

Gli interventi previsti sul sistema ferroviario metropolitano, le stazioni ferroviarie metropolitane e i centri della mobilità sono indicati nella "Carta delle Strategie - QP C1".
3. Il PTM al cap. 7 della "Relazione - QC R" e nell'elaborato "Atlante rete della mobilità ferroviaria - QC A4", effettua una approfondita analisi sotto il profilo delle prestazioni trasportistiche e del "peso urbanistico" delle aree al contorno, quale supporto alla pianificazione territoriale sia metropolitana che comunale, in coerenza con i contenuti del Piano Strategico e del PUMS della CM.
4. Con il Piano Territoriale Metro-

politano i Centri di Mobilità e in particolare le stazioni ferroviarie metropolitane assumono un ruolo prioritario per la rigenerazione del territorio. Pertanto il PTM promuove una integrazione della pianificazione territoriale con quella dei trasporti, allo scopo di:

- riconvertire in chiave sostenibile i sistemi urbani, concentrando lo sviluppo attorno ai nodi del trasporto pubblico, preferibilmente di tipo ferroviario, al fine di promuovere l'uso, in combinazione con altre modalità alternative al mezzo privato a motore (trasporto pubblico su gomma, bicicletta, light electric vehicles, servizi in sharing) per la gran parte degli spostamenti quotidiani;
  - valorizzare e rafforzare le sinergie tra "nodo" e "luogo", nella prospettiva della transizione del sistema urbano policentrico della CM verso un modello di mobilità integrata, multimodale e sostenibile;
  - potenziare e migliorare l'accessibilità delle reti di trasporto pubblico a servizio dei tessuti più densi e delle principali funzioni attrattive presenti sul territorio;
  - collegare tra loro e con il resto del territorio, gli insediamenti urbani esistenti e le centralità/polarità metropolitane di nuova formazione;
  - favorire l'integrazione delle infrastrutture nel sistema urbano di riferimento, innalzando la qualità ambientale;
  - indirizzare la trasformazione delle aree dismesse nelle immediate vicinanze verso funzioni congruenti al grado di accessibilità su ferro dell'area;
  - sostenere l'interscambio di mezzi verso l'utilizzo di forme di mobilità sostenibile (ciclopedonale).
5. Oltre agli obiettivi generali evidenziati al precedente comma,

l'elaborato "Schede Meta Progettuali Stazioni Ferroviarie Metropolitane - QP SM3", fornisce alcune linee guida per lo sviluppo di hub intermodali nelle stazioni e fermate attive sulla rete ferroviaria della Città Metropolitana.

#### **Art. 26 - Rete viabilità principale**

1. La rete stradale di interesse sovracomunale esistente è rappresentata nella "Carta dello Statuto-Patrimonio - ST C1", distinguendo le seguenti categorie:
  - Rete primaria (di transito e scorrimento) comprendente le autostrade;
  - Rete regionale principale di distribuzione (dalla rete primaria alla secondaria) comprendente la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno;
  - Rete regionale secondaria (di penetrazione e di distribuzione e supporto ai sistemi locali);
  - Rete ulteriore della viabilità di interesse regionale costituita dalle strade elencate al comma 7, lettera d), dell'art. 27 della disciplina del PIT;
  - Rete provinciale.
2. Il PTM specifica, con riferimento alla rete stradale provinciale, gli obiettivi e le previsioni del piano regionale della mobilità e della logistica. Gli interventi sulla rete provinciale sono evidenziati nella "Carta delle Strategie - QP C1".
3. Nelle fasce di rispetto possono essere realizzate opere di ambientazione volte alla mitigazione dell'impatto sul paesaggio dell'infrastruttura stradale, nonché spazi di sosta attrezzati per la fruizione visiva dei panorami più significativi.
4. I piani strutturali comunali e intercomunali:
  - recepiscono nel proprio quadro conoscitivo le indicazioni dei piani regionali e del PTM e individuano ambiti di destinazione

finalizzati alla possibile realizzazione o al potenziamento delle infrastrutture stradali della rete viaria principale;

- dettano direttive per gli atti di governo del territorio per assicurare che gli interventi di trasformazione urbanistica non comportino impatti negativi sul sistema della mobilità di interesse sovra comunale;
  - recepiscono le indicazioni relative alle fasce di rispetto della viabilità provinciale;
5. Per ciò che attiene alla viabilità locale, i piani strutturali nel rispetto dei criteri dettati al paragrafo 3.2.13 della "Relazione dello Statuto del Territorio - ST R":
    - introducono limitazioni alla possibilità di aprire nuove strade locali, nonché di potenziare o variare il tracciato delle strade esistenti;
    - assicurano la tutela della viabilità di interesse storico-paesaggistico nel territorio rurale;
  6. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale possono proporre modifiche ai tracciati di interesse provinciale, purché siano preliminarmente concordati con l'ufficio della Città Metropolitana competente in materia di viabilità, in conformità ai seguenti criteri:
    - a) soddisfare esigenze derivanti dalla necessità di minimizzare l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio e/o in caso di rilevanti difficoltà di costruzione;
    - b) per ragioni di diverso assetto urbanistico.

#### **Art. 27 - Rete ciclabile**

1. I percorsi in bicicletta esistenti sono indicati con apposita simbologia nella "Carta dello Statu-

- to-Patrimonio - ST C2" e quelli di previsione sono indicati nella "Carta delle Strategie - QP C1".
2. L'elaborato "Rete della mobilità lenta-percorsi ciclabili - QC C2a" rappresenta la copertura del territorio dei percorsi ciclabili, indicandone la concentrazione. Tale mappa rileva le criticità e potenzialità della rete ciclabile a scala metropolitana, evidenziando quali siano le zone da popolare e su cui investire dal punto di vista strategico.
  3. La Città Metropolitana e i Comuni possono individuare altri percorsi od aree al fine di incrementare la funzione casa-lavoro/servizi, e di promozione turistica/ricreativa del territorio.
  4. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale salvaguardano di norma tali percorsi dal traffico veicolare con specifica normativa d'uso.
  5. La Città Metropolitana incentiva lo sviluppo di una rete della mobilità lenta legata alla valorizzazione del territorio e alla riduzione del traffico privato attraverso il PUMS vigente approvato dalla Città Metropolitana con Delibera di Consiglio n. 24 del 21/04/2021.
  6. Gli strumenti della pianificazione e programmazione metropolitana incentivano la sistemazione dei tratti utilizzati o utilizzabili. A tal fine:
    - possono essere adoperati quali rete della mobilità lenta anche percorsi verdi alternativi e argini dei corsi d'acqua;
    - gli enti interessati provvedono ove possibile alla contestuale realizzazione di percorsi ciclo pedonali lungo le viabilità, in particolare in aree urbane.

#### **Art. 28 - Rete sentieristica**

1. I percorsi della rete sentieristica

- esistenti, consistenti nei sentieri per il trekking, a piedi, a cavallo, compresi gli itinerari storico-culturali ad elevata attrattività turistica, sono indicati con apposita simbologia nella "Carta dello Statuto-Patrimonio - ST C2" e quelli di previsione sono indicati nella "Carta delle Strategie - QP C1".
2. L'elaborato "Rete della mobilità lenta-sentieristica - QC C2b" rappresenta la copertura del territorio dei sentieri, indicandone la concentrazione. Tale mappa rileva le criticità e potenzialità della rete sentieristica a scala metropolitana, evidenziando quali siano le zone da popolare e su cui investire dal punto di vista strategico.
  3. Le "Schede meta progettuali - rete sentieristica toscana - QP SM4" descrivono per sei ambiti fluviali sei relativi sentieri, analizzandoli per sezioni sequenziali, al fine di definirne la fattibilità e prevedere le azioni necessarie alla loro realizzazione.
  4. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale disciplinano la rete sentieristica in base alle azioni previste dalle Schede meta progettuali - rete sentieristica toscana - QP SM4".
  5. La Città Metropolitana e i Comuni possono individuare altri percorsi a fini di promozione turistica e ricreativa del territorio.

#### **Art. 29 - Direttrici Relazionali da potenziare**

1. Le direttrici relazionali intendono individuare degli assi strategici sui quali intervenire per il miglioramento dei rapporti di scambio tra le località di fondovalle, sui quali insistono i principali flussi della mobilità e una maggiore concentrazione di servizi e attrattive, e quelle di altura.

2. Esse sono indicate con apposita simbologia nella "Carta delle Strategie - QP C1"
3. Le direttrici si poggiano sulla struttura fornita dalla concentrazione di emergenze culturali, sociali ed economiche, sulle quali occorre puntare per la valorizzazione delle aree meno collegate e meno conosciute, ma comunque ricche di valori identitari. Nella loro definizione, sono state studiate le distribuzioni di manufatti d'interesse culturale metropolitano (Rete Museale Metropolitana), associazioni e, in generale, di aree e attività di importanza strategica, come i nodi delle filiere del grano, della carne e del vino.
4. Il PTM inserisce le direttrici relazionali come elemento strategico da creare o potenziare per la tutela dell'identità storica dei borghi e delle località che hanno visto minore possibilità di adattamento e integrazione alle nuove infrastrutture (della mobilità, sociali ed economiche) di fondovalle, in virtù anche degli assi meta-progettuali della nuova Rete Sentieristica Metropolitana.

#### **Art. 30 - Ambiti di attrattività metropolitana**

1. Il PTM identifica sul territorio della Città Metropolitana quei servizi e attività di rilevanza sovralocale che, singolarmente o in forma aggregata, sono generatori di una mobilità particolarmente rilevante. La classificazione degli attrattori, nelle diverse tipologie di servizi e attività (sanità, istruzione, cultura, sport, servizi pubblici, attività produttive e commerciali, ecc.) ricomprende anche le aree la cui capacità polarizzante è dovuta all'effetto cumulativo prodotto da una molteplicità di funzioni collocate a breve distanza

- l'una dall'altra.
2. L' "Atlante Ambiti di attrattività metropolitana – QC A5" contiene uno studio con la finalità di verificare per ciascun polo attrattivo il grado e il tipo di accessibilità fornito dalle infrastrutture e dai servizi di trasporto esistenti e da quelli previsti dal PUMS metropolitano.
  3. Gli ambiti di attrattività metropolitana sono graficamente rappresentati nella Carta "Ambiti di attrattività metropolitana – QC C5" e nella "Carta delle Strategie – QP C1". Le finalità strategiche del PTM sono volte a superare eventuali squilibri fra domanda e offerta di trasporto, con l'obiettivo di spostare la maggior parte degli spostamenti generati dagli attrattori metropolitani sulle modalità ambientalmente più sostenibili.
  4. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale, sempre nell'ottica dell'integrazione tra pianificazione generale e dei trasporti su cui è impostato il PTM, collaborano nel perseguimento delle strategie di riequilibrio territoriale e accessibilità multimodale.

#### **Art. 31 - Progetti a gestione metropolitana**

1. Sono considerati Progetti a gestione metropolitana i procedimenti che l'Amministrazione sviluppa o coordina all'interno dei propri uffici, a vari livelli progettuali, afferenti alla pianificazione territoriale metropolitana condivisi con le amministrazioni interessate.  
Fanno parte dei suddetti Progetti:
  - i. Progetti di edilizia scolastica per le scuole secondarie di secondo grado e dei relativi impianti sportivi;
  - ii. Piani Urbani Integrati (PUI-PN-

- RR);
  - iii. Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare (PINQuA-PN-RR);
  - iv. Progetti di riforestazione nell'ambito del territorio della C.M.
2. I Progetti a gestione metropolitana sono graficamente rappresentati nella Carta "Ambiti di attrattività metropolitana – QC C5" e nella "Carta delle Strategie – QP C1".
  3. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale devono essere coerenti ai contenuti dei sopraccitati progetti al fine di garantire la loro piena attuazione.

#### **Art. 32 - Piattaforme metropolitane**

1. Le piattaforme metropolitane sono un sistema di ambiti territoriali d'interesse metropolitano che per posizione, funzionalità e risorse possono determinare relazioni forti ed esprimere rilevanti potenzialità nella proposta di piano volta al miglioramento della qualità dei luoghi e dei rapporti sinergici tra i comuni metropolitani.

Le piattaforme si caratterizzano, perciò, per una lettura propositiva multisetoriale di specifici ambiti territoriali servendo da dispositivi d'aggregazione e coordinamento delle istanze territoriali.

In coerenza e continuità con le strategie generali, le piattaforme metropolitane rappresentano luoghi di convergenza e coalescenza di tematiche progettuali tra loro diversificate che sono poste a sistema e interazione tra loro.

L'interesse metropolitano individuato nell'ambito delle piattaforme metropolitane è riferibile a:

- aree con potenzialità trasformative consistenti e di rilievo che possono introiettare funzioni

e/o servizi pubblici di rango elevato/metropolitano;

- nodi territoriali/spaziali che, per la loro posizione nello scacchiere metropolitano, acquistano una valenza strategica, in particolare rispetto a due sistemi: il sistema della mobilità (legature di trasporto) e il sistema fluviale (legature blu);
  - convergenze territoriali che permettono l'interazione tra progettualità locali e progettualità di area vasta.
2. La piattaforma metropolitana è costituita, principalmente, da tre elementi spaziali:
    - Elementi di legatura (legature verdi, blue e di trasporto);
    - Hub Intermodali;
    - Aree Bersaglio.
 Le piattaforme metropolitane individuate sono otto:
    - Piattaforma 1 – Valdiseive;
    - Piattaforma 2 – Bagno a Ripoli-Firenze;
    - Piattaforma 3 – Mugello;
    - Piattaforma 4 – Piana;
    - Piattaforma 5 – Firenze Ovest;
    - Piattaforma 6 – Firenze Centrale;
    - Piattaforma 7 – Scandicci-Firenze;
    - Piattaforma 8 – Empolese.
  3. Le piattaforme sono illustrate nel documento "Piattaforme metropolitane – schede metaprogettuali – QP SM1".  
Il documento è costituito da una parte introduttiva e da schede che trattano singolarmente le otto piattaforme metropolitane. Le piattaforme metropolitane sono trattate nelle seguenti parti:
    - Rappresentazione metaprogettuale;
    - Elementi di legatura;
    - Aspetti ambientali;
    - Stazione Ferroviarie;
    - Aree bersaglio:

- Inquadramento introduttivo;
- Zona omogenea (di riferimento);
- Singole Aree bersaglio.

La piattaforma costituisce un progetto implicito di interesse metropolitano perché raccoglie un insieme di prestazioni, indirizzi e finalità, corredate da uno o più schemi grafici, che sintetizzano gli scopi dei singoli progetti di trasformazione metropolitana.

4. Assumono valore di disciplina le seguenti parti della scheda meta-progettuale:

- Le prestazioni di processo – Aree bersaglio e le prestazioni di progetto - Aree bersaglio (parte introduttiva).

Le prestazioni di processo e di progetto rappresentano disposizioni di orientamento, che stabiliscono linee guida di carattere generale a cui i processi di pianificazione e progettazione di livello subordinato sono sollecitati a rapportarsi al fine di perseguire un maggior grado di qualità progettuale. Queste costituiscono ed assumono, perciò, un valore di riferimento per la pianificazione e progettazione subordinata.

- Gli Indirizzi prestazionali relativi a:
  - Elementi di Legatura;
  - Aspetti ambientali;
  - Stazioni ferroviarie;
  - Aree bersaglio.

Gli indirizzi prestazionali definiscono finalità di rendimento progettuale e obiettivi a cui, alla scala di maggior dettaglio comunale nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione e programmazione, l'azione progettuale è volta a tendere e raggiungere. Il recepimento deve essere attestato nella valutazione di coerenza e compatibilità, in caso di eventuale mancato recepimento questo deve essere adeguatamente motivato.

### **Art. 33 – Brownfields e Aree dismesse**

1. Le aree dismesse sono aree che necessitano di interventi di riqualificazione o rifunzionalizzazione, per le quali non vi sia garanzia per il relativo recupero.
2. I *brownfields* rappresentano una categoria di aree dismesse contraddistinta da siti inquinati sui quali gli interventi di trasformazione urbana associano azioni di ripristino ambientale ad azioni di recupero e riqualificazione urbana. In tali aree i livelli di contaminazione sono tali da richiedere interventi di bonifica.
3. Le aree dismesse e i *brownfields* sono descritti nell'elaborato "Brownfields e aree dismesse – QC C3" e sono indicati nella "Carta delle Strategie - QP C1".
4. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale si uniformano ai seguenti criteri:
  - a) il recupero di aree dismesse è attuato mediante specifici progetti o da piani attuativi. I piani indicano gli interventi diretti al recupero delle aree e alla loro reintegrazione nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio;
  - b) il recupero delle aree dismesse è finalizzato a migliorare gli standard urbanistici, alla realizzazione di nuove infrastrutture e servizi o all'ampliamento e completamento di attrezzature esistenti;
  - c) gli interventi di risanamento ambientale (rimodellazione del terreno, risanamento idrogeologico, disinquinamento, rimboschimento, ecc.) devono essere supportati da adeguati studi.

### **Art. 34 - Insediamenti produttivi**

1. Gli insediamenti produttivi sono le parti degli insediamenti specializzate per la produzione di

beni e servizi. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale definiscono il dimensionamento degli insediamenti produttivi in conformità ai criteri di cui al paragrafo 4.4 "Insediamenti produttivi" della "Relazione dello Statuto del territorio – STR".

2. La Città Metropolitana aggiorna e approfondisce il quadro conoscitivo degli insediamenti produttivi di livello sovracomunale, indicati, con finalità ricognitive, nella "Carta dello Statuto-Patrimonio - ST C2".
3. La formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale è coordinata al fine di:
  - a) razionalizzare la localizzazione degli insediamenti produttivi e contenere il consumo di suolo;
  - b) rafforzare prioritariamente gli insediamenti di livello sovracomunale che presentano collocazioni ottimali rispetto alle infrastrutture primarie per la mobilità e scarse limitazioni o condizionamenti dal punto di vista ambientale;
  - c) ridurre l'impatto ambientale degli insediamenti produttivi e il loro consumo di risorse non rinnovabili, promuovendo la costituzione di "aree produttive ecologicamente attrezzate" (APEA);
  - d) innalzare la qualità degli insediamenti produttivi dal punto di vista funzionale e formale.
4. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale disciplinano gli insediamenti produttivi in base a quanto previsto dal comma precedente e ai criteri dettati al paragrafo 4.4 della "Relazione dello Statuto del territorio - ST R".
5. Le previsioni che comportano nuove localizzazioni produttive

o un'espansione degli insediamenti esistenti caratterizzati da effetti che interessano più Comuni sono ammesse esclusivamente per esigenze di livello sovracomunale non altrimenti soddisfacibili, sulla base di accordi tra la Città Metropolitana e i Comuni. Detti accordi devono contenere:

- a) la motivazione di ulteriori espansioni, per esigenze non soddisfacibili all'interno degli insediamenti produttivi esistenti;
  - b) l'assetto di massima ipotizzato e le eventuali determinazioni relative agli altri insediamenti produttivi nel Comune che risultino necessarie per assicurare coerenza complessiva alle scelte di pianificazione;
  - c) le misure di perequazione territoriale, di cui al successivo art. 46 direttamente connesse alla realizzazione delle trasformazioni urbanistiche.
6. La Città Metropolitana assume come obiettivi essenziali di riferimento per gli insediamenti produttivi:
- a) il consolidamento e lo sviluppo della presenza industriale in Toscana;
  - b) la razionalizzazione e riqualificazione degli insediamenti produttivi, secondo i criteri indicati ai precedenti commi.
7. Allo scopo di innalzare la qualità degli insediamenti produttivi di livello sovracomunale, la Città Metropolitana, mediante i piani e programmi di settore, promuove la realizzazione di interventi:
- a) sulla rete viaria, per migliorare l'accessibilità tramite il trasporto pubblico, la percorrenza ciclopedonale, la sicurezza dei pedoni;
  - b) sugli spazi pubblici, per incrementare la dotazione di aree verdi e attrezzature a servizio dei lavoratori quali mense, asili nido, spazi ricreativi e simili;

c) sulle aree contermini agli insediamenti, per migliorarne l'inserimento paesaggistico, mitigare l'impatto sugli ecosistemi, contenere l'impatto acustico ed elettromagnetico;

d) sulle reti e impianti di smaltimento dei rifiuti, prevedendo misure prioritariamente per il recupero e il riuso e, secondariamente, per lo smaltimento;

e) sulle reti e gli impianti di captazione e distribuzione delle acque, prevedendo le opportune misure per il contenimento dei consumi e il riciclo delle acque;

f) sulle reti e gli impianti di approvvigionamento dell'energia, per incentivare l'impiego di fonti rinnovabili e il contenimento dell'inquinamento luminoso;

g) sulle reti e gli impianti di telecomunicazione, per favorire la diffusione di sistemi innovativi di comunicazione come banda larga, wireless e simili.

#### **Art. 35 - Piattaforme fluviali**

1. Le Piattaforme fluviali costituiscono un complesso di comparti territoriali di interesse metropolitano che comprendono il sistema idrografico principale della Città Metropolitana; esse, per posizione, funzionalità e risorse, possono determinare relazioni forti ed esprimere rilevanti potenzialità in un quadro propositivo volto al miglioramento della qualità dei luoghi e dei rapporti sinergici tra i comuni metropolitani e tra questi il restante territorio regionale.
2. Le Piattaforme fluviali esplicitano la Strategia 5 del PTM "Valorizzare la rete fluviale metropolitana (legature blu)" in coerenza con la terza Vision del Piano Strategico Metropolitano (PSM) "Terre del Benessere".
3. Le Piattaforme fluviali sono analizzate nel documento di Quadro

Propositivo "Schede Metaprogettuali - QP SM2", che ne definisce anche i criteri prestazionali, e sono graficamente rappresentate nella "Carta delle Strategie - QP C1".

4. Il PTM all'interno del sistema idrografico ha definito due componenti in merito alla tematica fluviale:

a. una statutaria, definita *Invariante strutturale 2 fluviale* di cui all'art. 12 e finalizzata a tutelare il contesto ambientale del corso d'acqua;

b. una strategica, per quanto disciplinato dai commi successivi.

5. Le Piattaforme fluviali definiscono un campo d'azione in cui è necessario un coordinamento ad un livello territoriale intermedio e trasversale rispetto alle strategie di Piano.
6. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale devono essere coerenti con agli indirizzi prestazionali definiti per ciascuna Piattaforma fluviale (QP SM2), che perseguono obiettivi riferibili a diverse strategie e temi progettuali e nel loro insieme hanno lo scopo di valorizzare i territori fluviali, contribuendo allo sviluppo locale e alla corretta gestione delle risorse idriche.

#### **Art. 36 - Legature verdi**

1. L'individuazione di legature verdi è finalizzata a tutelare la diversità delle specie animali e vegetali, minacciata principalmente dalla separazione fisica rappresentata da barriere reali lineari, quali ad esempio autostrade, strade di grande comunicazione, importanti assi ferroviari e simili, o da barriere diffuse, quali aree in-

- dustriali o commerciali, oppure dalla mancanza o dalla scarsa efficacia di aree naturali di collegamento tra le varie popolazioni.
2. Sono comprese nelle legature verdi: la rete degli ecosistemi forestali (nodo primario e secondario forestale) della II invariante strutturale del PIT vigente, le aree protette (Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Riserve Statali, Riserva Provinciale), le IBA (Important Birds Areas), la Rete dei Siti Natura 2000 (SIC, ZPS), nonché le aree ricomprese nell'invariante 1 Ambientale e nell'invariante 3 Storico Culturale del presente PTM, disciplinate rispettivamente agli art. 11 e 18.
  3. Le legature verdi sono graficamente rappresentate nella "Carta dello Statuto Patrimonio - ST C2".
  4. Debbono pertanto essere riqualificati gli ecosistemi degradati, tramite la conservazione e il potenziamento delle aree di maggior valore ecologico e la ricostituzione di aree naturali di collegamento, riducendo la frammentazione degli habitat, la locale impermeabilità del territorio e i rischi di sopravvivenza delle popolazioni animali o vegetali.
  5. In considerazione della conformazione del territorio metropolitano e della sua "funzione" ecologica, riferita ad un gruppo di specie guida di animali o intesa come possibilità di serbatoio e di scambio di individui, materia, pool genetico, energia, o costituita infine dalle forme di gestione del territorio e della distribuzione ed estensione delle aree individuate di maggior importanza naturalistica, quali la Rete dei Siti Natura 2000 (SIC, ZPS), le aree protette (Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Riserve Statali, Riserva Provinciale, ANPIL), le IBA (Important Birds

- Areas), sono comprese cinque differenti reti ecologiche relative a differenti tipologie ambientali: boschi, aree aperte, zone umide, corsi d'acqua, arbusteti.
6. Gli strumenti di pianificazione e programmazione della Città Metropolitana incentivano l'adozione delle principali misure per la conservazione delle legature verdi esistenti e per il ripristino delle zone a connettività compromessa.
  7. Al fine di migliorare la dotazione ambientale all'interno delle strutture urbane, gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale tutelano i tratti dei corridoi esistenti caratterizzati da condizioni di naturalità e prevedono interventi di riqualificazione ecologica dei tratti da ricostituire.

#### **Art. 37 - Direttrici ecologiche**

1. Le direttrici ecologiche sono dedotte dall'Invariante II del PIT PPR, "Caratteri ecosistemici del Paesaggio", che costituisce la struttura biotica che supporta le componenti vegetali e animali dei paesaggi toscani. Questi caratteri definiscono nel loro insieme un ricco ecomosaico, ove le matrici dominanti risultano prevalentemente di tipo forestale o agricolo, cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici. Le direttrici ecologiche racchiudono quelle che il PIT definisce come direttrici di connettività extraregionale da mantenere, direttrici di connettività da ricostruire e direttrici di connettività da riqualificare.
2. Le Direttrici ecologiche sono graficamente rappresentate nella "Carta delle Strategie - QP C1".
3. Il loro mantenimento e incremento garantisce la tutela del sistema ecologico complessivo,

fornendo una struttura stabile di scambio e movimento tra i diversi biotopi presenti sul territorio.

#### **Art. 38 - Principali assi stradali e ferroviari da mitigare**

1. Gli assi stradali da mitigare sono quelli di competenza statale e regionale che, unitamente a quelli della rete ferroviaria, rappresentano per le loro caratteristiche una forte cesura per il territorio, sia a livello ecologico, ma anche relazionale e visuale.
2. Gli assi da mitigare sono graficamente rappresentate nella "Carta delle Strategie - QP C1".
3. Il PTM promuove operazioni di mitigazione ai margini di detti sistemi infrastrutturali, potenziandone la componente vegetale e assicurando un miglioramento dell'impatto di tali assi sul territorio in merito all'inquinamento visivo, acustico, atmosferico e luminoso.

#### **Art. 39 - Aree storico agrarie**

1. Le *aree storico agrarie* sono le parti del territorio aperto con aspetti prevalentemente rurali, caratterizzate da ambienti ricchi di valori storico-culturali (paesaggio agrario, insediamenti sparsi, borghi e antiche sedi), in particolare da forme di antropizzazione, testimonianze di colture agrarie, ecosistemi naturali, la cui scomparsa o depauperazione costituirebbe la perdita di un rilevante bene della collettività.
2. Il perimetro di tali aree, che corrisponde a quello dell'*Invariante Strutturale 4 Storico Agraria*, disciplinata dall'art. 18, è graficamente rappresentate nella "Carta delle Strategie - QP C1".
3. Le *aree storico agrarie* sono, in via straordinaria, caratterizzate da una connotazione sia statutaria come caposaldo del territorio metropolitano, sia strategica

per quanto disciplinato al comma successivo.

4. Le *aree storico agrarie* sono descritte e analizzate nell'elaborato del "Quadro Propositivo Schede Metaprogettuali-QP SM5", che ne definisce gli indirizzi prestazionali specificandoli per ognuna.

**Art. 40 - Piano Metropolitan Protezione Civile (Aree Ammassamento Soccorritori e risorse - Centri Coordinamento d'Ambito)**

1. Le *Aree d'Ammassamento Soccorritori e risorse* (AAS) discendono dal Piano di Protezione Civile di Ambito e sono aree pianificate per accogliere risorse umane e strumentali dedicate al soccorso; sono costituite preferibilmente da piazzali asfaltati posti in prossimità di nodi stradali raggiungibili mediante mezzi di grandi dimensioni e devono avere una superficie minima pari a 6000 mq.
2. Le AAS sono graficamente rappresentate nella "Carta delle Strategie – QP C1".
3. Le AAS discendono da valutazioni in merito alla logistica di accesso e all'assenza di esposizione a rischi naturali quali quello idraulico e da frana. Tipicamente le AAS costituiscono oggetto della pianificazione strategica di livello di area vasta, pur essendo spesso localizzate su proprietà comunale.  
Le AAS rappresentano aree strategiche e devono essere inserite nei piani di protezione civile al fine di potere effettuare una gestione "organizzata" dell'emergenza.
4. I Centri di Coordinamento di Ambito (CCA) sono centri operativi preposti alla gestione delle funzioni di protezione civile prevista dal Piano di Protezione Civile di Ambito.
5. I CCA sono graficamente rappre-

sentati nella "Carta delle Strategie – QP C1".

6. I CCA, costituiscono i luoghi dai quali coordinare le attività di protezione civile; devono essere localizzati in zone non esposte a rischi naturali (idraulico, frana ecc.) e costruiti in coerenza con la normativa antisismica.
7. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale salvaguardano le AAS e i CCA al fine di garantire la loro piena efficienza.

# PARTE IV

## ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO

### **Art. 41 - Disposizioni in funzione del coordinamento della pianificazione territoriale al piano vigente**

1. Il PTM ha lo scopo di facilitare e valorizzare le dinamiche “dal basso”, ovvero i bisogni ed i processi virtuosi che sono già in atto sul territorio metropolitano, individuando, caso per caso, la dimensione più adeguata alle varie azioni e favorendo un generale innalzamento dei livelli di qualità, efficacia, efficienza ed economicità. Per questo motivo il PTM contribuisce a creare le condizioni per un esercizio condiviso delle funzioni amministrative da parte dei Comuni secondo un approccio di governance cooperativa, ovvero tramite il coinvolgimento dei Comuni legati da situazioni e bisogni specifici.
2. L'attività di valutazione, monitoraggio e quella di promozione del PTM è svolta nell'Ufficio di Piano della Città Metropolitana che, a tal fine, predispone un “Osservatorio Territoriale Metropolitano” strumento primario di diffusione delle informazioni e di scambio di conoscenza con gli Enti istituzionali e i portatori di interessi, nonché di luogo per l'accompagnamento di piani, programmi, progetti ed azioni in attuazione delle politiche urbane e dei progetti territoriali e urbani di interesse metropolitano e

intercomunale. Al contempo è anche strumento per la messa a punto, predisposizione e miglioramento di nuovi programmi, progetti ed azioni in aiuto a tutte le componenti della società locale.

### **Art. 42 - Modalità di partecipazione ai procedimenti con accordo di pianificazione**

1. In sede di partecipazione ai procedimenti per accordo di pianificazione, qualora il progetto inviato dall'ente promotore comporti la variazione del presente Piano, l'Amministrazione:
  - a) provvede, in vista dell'eventuale stipulazione dell'intesa preliminare, a promuovere adeguate forme di consultazione; debbono in ogni caso essere coinvolti gli enti rappresentativi dell'intera area in cui sono destinati a manifestarsi in modo apprezzabile gli effetti dell'eventuale variazione di questo Piano;
  - b) impartisce ai propri rappresentanti in sede di conferenza di servizi adeguate direttive in merito al contenuto della decisione da adottare per l'eventuale stipulazione dell'intesa preliminare.

### **Art. 43 - Adeguamento e gestione del P.T.M.**

1. Il PTM può essere variato, in tutto o in parte, nel rispetto delle procedure previste dalle leggi

vigenti in materia, per effetto di rilevanti trasformazioni del Quadro conoscitivo, di sostanziali modifiche dei contenuti nella pianificazione regionale e di rilevanti innovazioni degli obiettivi strategici a seguito di programmazione comunitaria e nazionale.

2. L'aggiornamento di elementi non sostanziali del Quadro Conoscitivo, l'aggiornamento di elementi patrimoniali o di dettaglio strategico conseguenti a nuove analisi o ad aggiornamenti di Quadro Conoscitivo, non costituiscono Variante al presente Piano.

### **Art. 44 - Coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della Città Metropolitana**

1. I piani e i programmi di settore sono formati in conformità con le disposizioni vigenti, con gli obiettivi e le prescrizioni del PIT, con la disciplina paesaggistica ivi contenuta e con gli obiettivi e le prescrizioni del presente Piano.
2. I piani i programmi di settore della Città Metropolitana sono determinati in coerenza con le disposizioni del presente piano, in particolare per quanto attiene gli aspetti territoriali, la sostenibilità ambientale e gli obiettivi della qualità nel territorio, relativamente all'uso del patrimonio territoriale quale risorsa per la

- produzione di ricchezza per la comunità.
3. Prima dell'adozione dei piani e dei programmi provinciali di settore deve essere verificata, con apposito referto tecnico, la coerenza di cui al comma precedente.
  4. Il piano metropolitano di protezione civile individua gli scenari di rischio più probabili. Il piano viene aggiornato ai sensi della normativa vigente ed in coerenza con le disposizioni del presente PTC.

**Art. 45 - Studi di fattibilità propedeutici a Progetti di Paesaggio ai sensi della disciplina del P.I.T./P.P.R.**

1. La Città Metropolitana di Firenze si propone come Ente coordinatore per la predisposizione di studi di fattibilità propedeutici alla formazione di Progetti di Paesaggio aventi l'obiettivo di qualificare, valorizzare e coniugare gli aspetti paesaggistici, storico-culturali, turistici, rurali ed ambientali dei territori, accedendo agli specifici finanziamenti regionali.

**Art. 46 - Perequazione territoriale ed Accordi territoriali**

1. La perequazione territoriale è un principio indirizzato a ridistribuire e compensare i vantaggi e gli oneri connessi alla localizzazione di funzioni di ordine sovra-comunale, e a favorire il coordinamento tra Comuni attraverso decisioni di politica del territorio più efficaci e proficue per la collettività.
2. La Città Metropolitana promuove politiche di perequazione territoriale al fine di attuare azioni indirizzate:
  - a) alla rigenerazione di territori periferici, anche mettendo in atto specifici programmi metropolitani;

- b) a limitare disomogeneità produttive in ambiti rurali e di pregio ambientale, anche attraverso l'individuazione di specifici criteri e parametri di dimensionamento per i PAPMAA;
  - c) a bilanciare il servizio di trasporto pubblico locale e le infrastrutture stradali, in sintonia con il PUMS metropolitano e con particolare riguardo all'accessibilità di servizi ed attrezzature sovra-comunali da territori periferici;
  - d) al coordinamento per la programmazione bilanciata di opere funzionali alla tutela delle risorse naturali non rinnovabili;
3. La Città Metropolitana, in attuazione della Visione 3 del Piano Strategico Metropolitano, promuove l'istituzione e la messa in rete dei parchi agricoli metropolitani anche attraverso strumenti partecipativi come gli Accordi Territoriali.

**Art. 47 - Aree idonee e non idonee per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti**

1. Il PTM, ai sensi dell'art.6 della LR 25/1998, così come modificato dall'art. 3 della LR 61/2014 e nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB) con specifico riferimento all'allegato 4 ("Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti"), individua le zone non idonee alla localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come di seguito riportato.
2. Si considerano "aree individuate come invarianti strutturali a valenza ambientale" ai sensi dell'allegato 4 al PRB le aree ricadenti nell'Invariante Strutturale 1 Ambientale disciplinata dall'art.11, nell'Invariante Strutturale 2 Fluviale disciplinata dall'art. 12 e nell'Invariante Strutturale 3

Storico-culturale disciplinata dall'art. 16 e rappresentate nella Carta dello Satuto-Invarianti. Si considerano "aree agricole di pregio" ai sensi dell'allegato 4 al PRB le aree ricadenti nell'Invariante Strutturale Storico Agraria disciplinata dall'art. 22.

3. Sono considerate non idonee le aree che ricadono all'interno del perimetro dell'Invariante Strutturale 1 Ambientale disciplinata dall'art.11, dell'Invariante Strutturale 2 Fluviale disciplinata dall'art. 12 e dell'Invariante Strutturale 3 Storico-culturale disciplinata dall'art. 16 e rappresentate nella Carta dello Satuto-Invarianti.
4. Le aree ricadenti all'interno del perimetro dell'Invariante Strutturale 4 Storico-agraria disciplinata dall'art. 22 costituiscono:
  - a. *aree non idonee* per discariche per rifiuti inerti, discariche per rifiuti non pericolosi, discariche per rifiuti pericolosi;
  - b. *criterio penalizzante* per impianti di incenerimento e coincenerimento, impianti di trattamento dei veicoli fuori uso, altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti.